



COMUNE DI CINTE TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI***

Approvato

con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27/11/2009

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag.	1
Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.....	pag.	1
Art. 3 – Soggetto passivo	pag.	2
Art. 4 – Determinazione del valore imponibile per le aree edificabili	pag.	2
Art. 5 – Determinazione della base imponibile in caso di utilizzazione edificatoria dell'area e fabbricati oggetto di intervento edilizio	pag.	3

TITOLO II

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 6 – Esenzioni.....	pag.	4
Art. 7 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	pag.	5
Art. 8 – Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali.....	pag.	6
Art. 9 – Assimilazioni ad abitazione principale	pag.	6
Art. 10 – Fabbricati posseduti da cittadini italiani all'estero	pag.	7
Art. 11 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.....	pag.	7

TITOLO II

DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12 – Dichiarazioni.....	pag.	9
Art. 13 – Modalità di versamento	pag.	9
Art. 14 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	pag.	10
Art. 15 – Attività di accertamento	pag.	10
Art. 16 – Fondo incentivante	pag.	11
Art. 17 – Rimborsi e compensazioni	pag.	11
Art. 18 – Rimborso per intervenuta inedificabilità di aree	pag.	12
Art. 19 – Calcolo degli interessi.....	pag.	12

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Norme di rinviopag.13

Art. 21 – Entrata in vigore.....pag.13

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Come disposto all'art. 52 del D.Lgs 504/1992, il Comune può disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, delle fattispecie di esenzione, dei soggetti passivi e della aliquota massima del tributo. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.¹
2. Il presente regolamento disciplina quindi l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio comunale nell'ambito e con le limitazioni alla potestà regolamentare previsti dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36.²
2. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

¹ Trattandosi di materia tributaria, le fattispecie di esenzione sono tassativamente previste dalla legge ed al Comune è preclusa la possibilità di individuare nuove fattispecie di esenzione; qualora la norma regolamentare sia in contrasto con le disposizioni di legge, trattandosi di fonte di rango inferiore, la disciplina regolamentare difforme decade automaticamente a favore di quella contenuta nella legge.

² Di seguito l'articolo richiamato: "Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria
1. Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento.

2. Se ricorrono i casi previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, l'ente locale può adottare i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prodromici all'approvazione del bilancio di previsione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale per l'approvazione del bilancio, e comunque nel rispetto dei termini fissati dallo Stato in materia tributaria."

Art. 3

Soggetto passivo

(art. 3 D.Lgs 504/1992)

1. Soggetti passivi tenuti al versamento dell'imposta sono il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di diritto reale di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria³, il soggetto utilizzatore dell'immobile.

Art. 4

Determinazione del valore imponibile per le aree edificabili

(art. 5 D.Lgs 504/1992)

1. Come stabilito dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs 504/1992, la base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione.
2. Nell'intento di ridurre l'insorgenza del contenzioso l'organo comunale competente secondo lo Statuto può fissare periodicamente, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini dell'attività di accertamento secondo le modalità di cui al comma seguente.
3. L'organo competente, sentito l'Ufficio Tecnico comunale, determinerà i valori di cui al comma precedente tenendo in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree insistenti sul territorio comunale e aventi analoghe caratteristiche.
4. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
5. I valori di cui al comma 2 non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. Qualora da successivi atti (compravendita, dichiarazioni di successione etc.) dovesse emergere un valore di mercato superiore a quello considerato dal contribuente per il calcolo dell'imposta, tale maggior valore sarà applicato a partire dalla data del documento e sarà recuperata l'imposta precedentemente non versata.

³ Ne è un esempio il contratto di leasing e le figure affini.

Art. 5

Determinazione della base imponibile in caso di utilizzazione edificatoria dell'area e fabbricati oggetto di intervento edilizio

(art. 5 D.Lgs 504/1992)

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione o di interventi di recupero del fabbricato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area corrispondente, che si considera fabbricabile anche in deroga a quanto disposto nell'articolo 2 del D.Lgs 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

TITOLO II ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 6

Esenzioni⁴

(art. 7 D.Lgs 504/1992, art. 59 D.Lgs 446/1997)

1. Fermo restando che il Comune non può introdurre nuove fattispecie di esenzione rispetto a quelle già previste dalla legge nazionale, l'art. 59 del D.Lgs 446/1997 ha elencato una serie di ulteriori esenzioni che il Comune può recepire con regolamento, riportate nei commi seguenti.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dagli altri Comuni, dai loro consorzi, dalle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura destinati esclusivamente a finalità istituzionali prive di rilevanza economica.
3. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I. prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c)⁵ del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per finalità non commerciali, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
4. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale⁶ dal soggetto passivo e quelle assimilate ai sensi del presente regolamento, ad esclusione di quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sono esenti.
5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 1 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è esente, qualora non risulti classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale⁷ situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

⁴ Trattandosi di materia tributaria, le fattispecie di esenzione sono tassativamente previste dalla legge ed al Comune è preclusa la possibilità di individuare nuove fattispecie di esenzione; qualora la norma regolamentare sia in contrasto con le disposizioni di legge, trattandosi di fonte di rango inferiore, la disciplina regolamentare difforme decade automaticamente a favore di quella contenuta nella legge. Così dispone infatti l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

⁵ Già art. 87 comma 1 lettera c) del T.U.I.R. precedentemente alle modifiche di cui al D.Lgs. 344/2003.

⁶ Il D.Lgs 504/1992 all'art. 8 comma 2 stabilisce che si intende "abitazione principale", salvo prova contraria a carico dell'interessato, l'immobile in cui il soggetto passivo, come identificato all'art. 3, ha stabilito la propria residenza anagrafica.

⁷ Vedi nota precedente.

Art. 7

Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Sono considerate terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e della L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano contestualmente le seguenti condizioni:
 - a. sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura o all'allevamento di animali; l'esercizio di tale attività dovrà essere provata con idonea documentazione dal soggetto interessato.
 - b. il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/63⁸, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola - , con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - c. qualora il possessore non coincida con il proprietario tavolare, l'effettiva disponibilità del terreno da parte del possessore e la conseguente inutilizzabilità da parte del proprietario dovrà risultare da contratto scritto di data anteriore, nelle forme richieste dalla legge⁹ per la singola tipologia di atto (atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata).
2. L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

⁸ Di seguito si riporta il citato articolo:

"11. A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della L. 26 ottobre 1957, n. 1047 , e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della L. 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1945, n. 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono.

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'art. 4, comma quarto, del D.Lgs.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212."

⁹ Il DPR 131/1986, Allegato A tariffa parte prima, art. 5, impone l'obbligo di registrazione per determinati tipi di atti relativi a beni immobili.

Art. 8

Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali¹⁰

1. Come disposto dall'art. 817 del codice civile, "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".
2. Ai fini del presente Regolamento sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale¹¹, anche non appartenenti allo stesso fabbricato¹². Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota e della detrazione prevista per la stessa, per i casi in cui non trova applicazione quanto disposto all'art. 4 commi 3 e 4 del presente Regolamento. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 9

Assimilazioni ad abitazione principale

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il 1° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota e la disciplina prevista per le abitazioni principali. A tali fattispecie si applica anche la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, purché il familiare residente non risulti soggetto passivo del medesimo immobile.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96 e dell'art. 52 del D.Lgs. 449/97, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione sia tenuta a disposizione e quindi non locata né ceduta in uso a terzi.

¹⁰ Con il presente articolo viene disciplinato il trattamento agevolativo delle pertinenze dell'abitazione principale (v. circ. ministeriale n. 114/E di data 25.05.1999); in mancanza di disciplina speciale, ai sensi dell'art. 817 codice civile, tutte le pertinenze dell'abitazione principale beneficiano dell'agevolazione in oggetto.

¹¹ Vedi nota all'art. 6 in materia di abitazione principale.

¹² Nel predisporre l'articolo è stata mutuata la definizione di pertinenza utilizzata ai fini della dichiarazione dei redditi per l'esenzione dall'IRPEF dell'abitazione principale.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Art. 10

Fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero

1. A norma dell'art. 1, comma 4-*bis* del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, alle unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'A.I.R.E., è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota per abitazione principale e la relativa detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, a condizione che non risultino locate.

Art. 11

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

1. Come disposto dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs 504/1992, l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Per usufruire della riduzione di cui al comma precedente è necessario che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a) Il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto/uso/abitazione/enfiteusi/superficie) risultante da iscrizione tavolare sul fabbricato per il quale chiede la riduzione d'imposta oppure risulti quale utilizzatore nel contratto di leasing;
 - b) Il fabbricato non deve essere utilizzato ne' come abitazione ne' con altra destinazione; il non utilizzo può essere comprovato dalla mancanza dell'allacciamento alle reti tecnologiche (gas, acqua, luce). La mancanza di allacciamento non identifica l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile ma solo il non utilizzo.
 - c) Il fabbricato deve essere inagibile dal punto di vista statico o inabitabile dal punto di vista igienico-sanitario, in conformità alle norme vigenti in materia ed a quanto stabilito dai commi successivi.
3. Ai fini della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta, ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, sono identificate nei commi seguenti.
4. L'inagibilità dal punto di vista statico o l'inabitabilità dal punto di vista igienico-sanitario consistono nel sopravvenuto degrado dell'immobile, non superabile con gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria disciplinati dalla vigente normativa in materia urbanistica.
5. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità e l'inabitabilità degli immobili sono rilevabili se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

- b. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
6. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
- a. mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b. da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale si dichiara:
- che l'immobile è inagibile o inabitabile, allegando idonea documentazione, anche fotografica a sostegno di quanto dichiarato;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato, allegando la documentazione necessaria e dimostrare l'inesistenza di allacciamento alle reti tecnologiche di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo.
7. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome anche con diversa destinazione, la riduzione dell'imposta sarà applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
9. In ogni caso il richiedente deve dichiarare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 9 l'insorgenza o la cessazione dell'inagibilità o dell'inabitabilità.
10. Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal contribuente, anche a campione.
11. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12

Dichiarazioni

1. La dichiarazione I.C.I. deve essere presentata al Comune secondo le modalità di cui al comma successivo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure nel quale siano intervenute le variazioni previste ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati.
2. Trattandosi di materia disciplinata con legge statale la dichiarazione I.C.I. deve essere presentata nei casi e con le modalità stabilite dal modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero delle Finanze.

Art. 13

Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo di cui all'art. 3, salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.
2. L'imposta è dovuta per anno solare in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano regolari, fatta salva l'irrogabilità di sanzioni per motivi diversi, i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche su istanza del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi¹³. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti dei soggetti passivi.
4. L'imposta dovuta potrà essere versata con una delle seguenti modalità:
 - a) A mezzo F24 ai sensi del comma 55, art. 37 del D.L. 04.07.2006 n. 223.
 - b) Tramite ccp intestato al Concessionario delle Riscossione Equitalia, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97.

¹³ Si evitano in questo modo le attività di accertamento nei confronti dei contitolari (coniuge, coerede, ecc.) qualora uno solo dei soggetti passivi abbia pagato, diversamente da quanto prevede il D.Lgs n.504/92, anche per conto degli altri mediante unico versamento anziché pro quota.

5. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Resta salva la facoltà del contribuente di effettuare il versamento in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
6. A norma dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 il versamento non deve essere eseguito quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad euro 12,00.

Art. 14

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97, in caso di calamità naturali di grave entità, ove non diversamente disposto da provvedimenti ministeriali, la Giunta Comunale può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza.
2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di € 3.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore ad € 6.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972 (titoli di stato, titoli garantiti dallo stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria). La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a. periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b. numero massimo di quattro rate trimestrali;
 - c. versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d. applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e. l'istanza è valutata e accolta dal funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateizzazione concessa, con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

Art. 15

Attività di accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi d'accertamento d'Ufficio o in rettifica è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a

quello cui si riferisce l'imposizione¹⁴. L'avviso d'accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 nr. 600, così come modificato dall'art. 37, comma 27, lettera f) del DL 4 luglio 2006 nr. 223, convertito in legge nr. 248/2006, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile e nel rispetto di quanto disposto dalla L. 890/1992 in merito alle notificazioni eseguite a mezzo posta. Come più volte sentenziato dalla Corte Costituzionale, nel caso di notifiche effettuate a mezzo del servizio postale la notifica si perfeziona per l'ente notificante al momento della consegna all'ufficio postale, mentre per il destinatario i termini decorrono dall'avvenuta ricezione.
3. Nel provvedimento di accertamento sono poste a carico del destinatario le spese di notifica dell'atto anticipate dall'Amministrazione.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97.

Art. 16

Fondo incentivante

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, una percentuale pari al 5% delle somme accertate e divenute definitive, come certificate dall'Ufficio Tributi, è destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi.

Art. 17

Rimborsi e compensazioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 164 e 171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il diritto al rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo 19.
3. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti d'accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo.
4. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro centottanta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

¹⁴ Si ricorda che tale termine è uguale per tutti i tributi per effetto della norma di legge richiamata.

5. Per i rimborsi di cui al comma 3 e per quelli relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
6. Non si procederà al rimborso di importi inferiori a quanto stabilito al precedente art. 13, comma 7.

Art. 18

Rimborso per intervenuta inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/97, si stabilisce per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni al Piano Regolatore Comunale il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quali aree fabbricabili, con le modalità indicate ai commi seguenti.
2. Il rimborso suddetto compete dal giorno successivo all'avvenuta esecutività del provvedimento di seconda adozione dello strumento urbanistico o di sua variante o revisione¹⁵.
3. Il rimborso è attivato a seguito di specifica istanza del soggetto passivo da presentarsi entro il termine di 5 anni dalla data del versamento, corredata di documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento e l'intervenuta inedificabilità. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a. le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute;
 - b. per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
 - c. lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
4. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi ai sensi del successivo articolo.

Art. 19

Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.

¹⁵ Il D.L. 223/2006, art. 36, comma 2, usa la locuzione "adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione" (leggasi Giunta Provinciale). Il Consorzio dei Comuni Trentini e la Provincia (circolari nn. 21/2006 e 1/2007), sul punto, sono del parere che l'unica adozione del comune che soddisfa per la nostra provincia a tale disposto possa essere la seconda (adozione definitiva).

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 21
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.